



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

già Provincia Regionale di Enna

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 48/2023

Oggetto: *Costituzione Fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2023.*

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di ottobre, in modalità mista,

19.10.2023

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da:

- Dott. Rag. Orazio Mammino - Presidente;
- Dott. Alessandro Lentini - componente;
- Dott. Stefano Perrone - componente.

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto dando atto che i componenti Alessandro Lentini e Stefano Perrone partecipano in conference call.

Premesso che

- con nota del 01.09.2023, prot. 18367, l'Ente ha richiesto parere sulla Costituzione del Fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2023, utile per la successiva sottoscrizione della Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo al Personale della Dirigenza;
- le risorse destinate al finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Lavoro dell'Area funzioni locali per il triennio 2016-2018;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo è disciplinata dagli articoli 54, 56 e 57 del citato C.C.N.L. 17.12.2020;

Richiamati

- l'articolo 54, comma 4, del C.C.N.L. 17.12.2020 relativo al personale dell'area delle funzioni locali, il quale prevede che *"l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato."*

- l'articolo 54, comma 6, del C.C.N.L. 17.12.2020, il quale prevede che *“in conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, con la medesima decorrenza del 1°/1/2018 ivi indicata, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del 3.8.2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37”;*
- l'articolo 56 del C.C.N.L. 17.12.2020, che prevede:
 - a) al comma 1 che *“a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.”;*
 - b) al comma 2 che *“le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.”;*
- l'articolo 57 del C.C.N.L. 17.12.2020, rubricato *“Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”*, che si riporta nei sottostanti commi:
 1. *Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.*
 2. *Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:*
 - a) *unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;*
 - b) *risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;*
 - c) *importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;*
 - d) *le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;*
 - e) *risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.*
 3. *Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.*

4. *Le camere di commercio stanziavano le risorse di cui al comma 2, lett. e) subordinatamente alla verifica della insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017.*
 5. *Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.*
- *l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni il quale prevede che la contrattazione integrativa, presso ciascun Ente è finalizzata al contemperamento tra esigenze organizzative, tutela dei dipendenti e interessi degli utenti sulle materie e nei limiti determinati dal CCNL nazionale ed in particolare il comma 3-quinques¹;*
 - *la circolare del 08.05.2015, n. 20 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;*

¹ *La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.*

Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.

In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.

Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

- la circolare del di 05.05.2017, n. 20 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ad oggetto "*Circolare Vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici*", mediante la quale viene fornito uno strumento di supporto alle funzioni svolte dai Collegi dei revisori o sindacali presso gli Enti ed organismi pubblici, la cui attività è rivolta a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché la rigorosa gestione delle risorse pubbliche, anche in considerazione dell'attività di monitoraggio della spesa pubblica;
- la Circolare n. 18 del 28.06.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: "*Il conto annuale 2020 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- la Circolare n. 25 del 10.06.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: "*Il conto annuale 2021 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- la Circolare n. 23 del 08.06.2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: "*Il conto annuale 2022 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

Preso atto che

- l'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27.12.2013, n. 147, prevede che a decorrere dal 01.01.2015 il fondo è cristallizzato in modo da rendere consolidati i risparmi di spesa che si sono raggiunti negli anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del predetto Decreto-legge;
- gli importi decurtati per il periodo 2011 - 2014, secondo il disposto dell'articolo 9, comma 2 bis, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e che il fondo deve essere ridotto proporzionalmente;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", dispone: «*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*»;
- l'articolo 33, comma 1 bis, del Decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, nel modificare radicalmente il meccanismo di calcolo delle capacità assunzionali, prevede che "*a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico*

dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni.

Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.

A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – datato 11.01.2022², è stato disposto che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1-bis, del Decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato alla data del 31 dicembre 2018;
- il punto 5.2 del principio contabile allegato 4/2 al [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede: “in caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”;

Atteso che

- il personale in servizio presso l'Ente al 31.12.2018 era pari a n. 258 unità e che alla data del 31.08.2023 dette unità sono scese a n. 175, ai sensi di quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - datato 11.01.2022 (sopra richiamato), è fatto salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75;
- il fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2016 era pari ad euro **197.490,00** di cui euro 195.940,00 di parte stabile ed euro 1.550,00 di risorse variabili, che diventa il tetto massimo che l'Ente non deve superare ai

² individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane.

sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 di modifica e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2018 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 446 del 29.11.2018 del Settore I – Affari Generale – Risorse Umane – Attività Socio-Economiche e Culturali, era pari ad euro 151.093,00 di cui euro 144.826,00 di parte stabile ed euro 6.267,00 di risorse variabili;
- che detto fondo è stato “certificato” dall’Organo di Revisione Economico Finanziario pro-tempore con verbale n. 30 del 28.11.2020, il quale, costituisce l’unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili;
- la costituzione del fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;

Dato atto che

- il fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2022 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 2274 del 13.12.2022 del Settore I – Affari Generale – Risorse Umane – Attività Socio-Economiche e Culturali ed è pari ad euro **152.884,00** di cui euro 152.884,00 di parte stabile ed euro 0,00 di risorse variabili;
- il fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2023 è stato costituito dal Dirigente del Settore I - Affari Generale - Risorse Umane - Attività Socio-Economiche e Culturali, come da proposta di determinazione dirigenziale n. 1733/2023 del 01.09.2023 ed è pari ad euro **152.884,00** di cui euro 152.884,00 di parte stabile ed euro 0,00 di risorse variabili, come da prospetto di dettaglio che si riporta:

UNICO IMPORTO ANNUALE	
Risorse certe e stabili, negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001	
Risorse stabili	
Posizione e Risultato anno 1998 (ART. 26, c.1 CCNL 98/2001)	142.325,00
INCREMENTI CCNL 98/01 (ART. 26, c.1 lettera D)	2.230,00
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 23,cc.1,3)	9.843,00
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4,cc. 1,4)	13.463,00
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 16,cc. 1,4)	5.382,00
INCREMENTI CCNL 2008-09 - (ART. 5,cc.1,4)	5.499,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	10.538,00
INCREMENTO Dotazione Organica/riorg. Stab. Serv. (art. 26, c.3 – Parte Fissa CCNL 98/2001)	78.566,00
Decurtazione valore medio indennità posizione 2016 corrispondente a 1,5 posizioni dirigenziali cessate	- 52.664,00
Decurtazione del Fondo parte fissa fino al 2016	- 70.356,00
Totale risorse stabili anno 2020 (Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili –negli importi certificati dagli organi di controllo interno - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2020)	144.826,00
INCREMENTO CCNL 2016-2018 (ART. 56, c.1)	8.058,00
RIA personale cessato anni precedenti	0
TOTALE FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2022	152.884,00

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 239 in materia di funzioni dell’Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

nell’attestare che

- ❖ la costituzione del fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l’anno 2023 è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- ❖ l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l’anno 2023 in esame risulta coperto dalle disponibilità previste nel macroaggregato Uscite 1.01 e 1.02 del Bilancio di Previsione 2023-2025 - annualità 2023;

nell’esprime parere favorevole

in ordine alla costituzione del fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l’anno 2023,

fa presente

il termine delle sessioni negoziali per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati di lavoro non può eccedere la durata dell’anno finanziario³;

raccomanda il rispetto

1. del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale “*le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*”;
2. dell’articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
3. i principi contabili generali ed applicati, nella parte che richiama i comportamenti da tenere in merito agli adempimenti correlati alla costituzione del Fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l’anno e la sottoscrizione del CCDI;

³ principio contabile 4/2, punto 5.2, allegato alle nuove regole della contabilità finanziaria, prevede “... alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate ...”.

prescrive

- a) la retribuzione di posizione, riconosciuta al Dirigente, è correlata al valore economico previsto per la fascia retributiva, in cui la posizione dirigenziale si colloca, in base ai fattori di valutazione indicati nel sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali adottato dall'Amministrazione.
- b) la retribuzione di risultato dovrà essere erogata secondo i criteri previsti nel sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali adottato dall'Ente non dopo che sono stati definiti tra le parti i criteri di riparto del fondo tra retribuzione di posizione e di risultato.
- c) la retribuzione massima di risultato per gli eventuali incarichi ad interim dovrà essere stabilita la misura in % di quella spettante per l'incarico di cui il dirigente è titolare. Su tale indennità di risultato si applicheranno le pesature definite dal sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali adottato dall'Ente. Per eventuali successivi incarichi ad interim oltre il 1°, la retribuzione di risultato massima in % di quella spettante per l'incarico di cui il dirigente è titolare non dovrà superare il 50% della precedente.

osserva

relativamente al calcolo del valore medio pro-capite di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, quanto segue:

- ✓ il totale dei dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato (articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, presenti al 31.12.2018 è pari a n. 2 (due);
- ✓ l'importo complessivo del trattamento accessorio relativo al Fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2018 da prendere a riferimento è pari ad euro 144.826,00;
- ✓ il valore medio pro-capite relativo ai dirigenti ammonta ad euro 42.466,45 per l'indennità di posizione ed a euro 8.493,29 per indennità di risultato;
- ✓ il consuntivo dei dirigenti a tempo indeterminato presenti nel corso dell'anno 2023 è pari a ZERO;
- ✓ non si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dirigenti in servizio nell'anno 2023 rispetto al numero di dirigenti in servizio al 31.12.2018;
- ✓ conseguentemente, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 non deve essere adeguato in aumento e rimane perciò determinato nell'importo di euro 152.884,00.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Orazio Mammino

f.to Alessandro Lentini

f.to Stefano Perrone